

5. AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PREVISTI NELLE PRESENTI LINEE GUIDA

L'apertura, l'ampliamento, le opere di trasformazione ovvero il trasferimento ad altra sede dei nidi e dei servizi integrativi sia pubblici che privati sono soggetti in ogni caso ad autorizzazione del Sindaco del Comune ove gli stessi sono ubicati. L'autorizzazione al funzionamento deve essere rilasciata entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda previa acquisizione del parere conforme dell'Azienda Sanitaria Locale per quanto attiene agli aspetti igienico - sanitari e della Conferenza di Distretto per quanto attiene agli aspetti funzionali ed organizzativi.

Ogni trasferimento della titolarità del servizio deve essere comunicato entro trenta giorni al Sindaco il quale previa verifica dei requisiti soggettivi richiesti provvede alla voltura dell'instestazione dell'autorizzazione entro i successivi trenta giorni.

Per le strutture di proprietà del Comune l'autorizzazione è sostituita da una dichiarazione del Sindaco di conformità agli standard previsti dalla presente legge; in tal caso il Sindaco provvede direttamente a richiedere i pareri di carattere igienico sanitario di cui sopra alla Azienda Sanitaria Locale di competenza e il parere della Conferenza di Distretto. I Comuni possono convenzionarsi solo con strutture accreditate.

Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che soddisfano pienamente i requisiti strutturali, organizzativi di cui alle presenti linee.

Sarà rilasciata autorizzazione condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che dovrà prevedere tempi e modi dell'adeguamento, ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che soddisfino parzialmente i requisiti richiesti dalle presenti linee, a condizione che tale mancanza non pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

Durata e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento

L'autorizzazione al funzionamento ha durata quinquennale e deve essere rinnovata, previa richiesta del soggetto titolare, da inoltrare al Comune almeno 90 giorni prima della scadenza, accompagnata da idonea dichiarazione comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge regionale, dalle presenti linee guida e dalla normativa vigente. Il coordinatore pedagogico distrettuale e la ASL verificano, anche tramite sopralluogo, la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e inviano la valutazione alla Conferenza di Distretto.

Per i servizi domiciliari è previsto il rinnovo – ogni cinque anni - del parere di conformità alle normative vigenti espresso dal coordinatore pedagogico di distretto per le parti di sua competenza e dalla ASL.

Attività di vigilanza

L'attività di vigilanza costituisce un obbligo per i Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge regionale e pertanto essi devono individuare modalità di esercizio della vigilanza e i soggetti ad essa preposti.